



Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

A.C. 1409

Dossier n° 69 - Schede di lettura
10 dicembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1409
Titolo:	Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
trasmissione alla Camera:	30 novembre 2018
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente

Contenuto

L'AC 1409, approvato dal Senato in prima lettura (AS 871), è volto a consentire al Governo di **adottare decreti legislativi integrativi e correttivi** dei decreti emanati in attuazione della delega per la **riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, di cui alla [legge 19 ottobre 2017, n.155](#).

I decreti legislativi che potranno essere oggetto di correzione e integrazione non sono ancora stati adottati in via definitiva. In attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155, il 14 novembre 2018, il Governo ha infatti presentato alle Camere, per l'espressione del parere uno **schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (AG 53)**, che attualmente è all'esame delle commissioni giustizia di Camera e Senato. **Il termine per l'esercizio della delega**, originariamente fissato al 14 novembre 2018, per effetto della c.d. clausola di scorrimento (che si attiva quando il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente) è **ora fissato al 13 gennaio 2019**.

Secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, l'esigenza dell'intervento normativo di cui alla proposta di legge in esame, deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non prevista dalla citata legge delega *"nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto relevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria"*.

L'articolo 1 specifica che la **procedura** di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i **principi e criteri direttivi** cui il governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla [legge n.155 del 2017](#) per l'esercizio della delega principale.

Quanto al **procedimento per l'esercizio della delega**, l'[articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017](#) prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. Se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 60 giorni.

Tra i numerosi **principi e criteri direttivi** stabiliti nella legge delega, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:

- il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in

- particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
- l'introduzione di una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
 - la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
 - la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
 - una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo,
 - l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali assicurando la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
 - le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento,
 - il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie;
 - le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
 - il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 fissa il **termine nei due anni** successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale.

Si segnala, al riguardo, che lo **schema di decreto legislativo AG 53** contiene disposizioni che entrano in vigore **decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso**, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, specificando che all'attuazione dei decreti correttivi ed integrativi si provvede con le modalità e nel limite delle autorizzazioni di spesa già previste dalla citata [legge 19 ottobre 2017, n.155](#).